

**CAPITOLATO DI POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA
(RCT – RCO)
CIG: 6621306A 8E**

La presente polizza è stipulata tra

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA – LA SAPIENZA -
Piazzale Aldo Moro 5
00185 ROMA
C.F./P.I. 80209930587 / 02133771002

e

<u>Società Assicuratrice</u>

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	30/06/2016
Alle ore 24.00 del :	31/12/2019

**Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati:**

Alle ore 24.00 di ogni:	31/12
--------------------------------	--------------

Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della Legge 62/2005

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

<u>ASSICURATO:</u>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<u>ASSICURAZIONE:</u>	La copertura assicurativa offerta dal contratto di assicurazione
<u>BROKER:</u>	L'intermediario autorizzato ai sensi incaricato ai sensi del Registro Unico degli intermediari di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 ss.mm.ii..
<u>SOCIETÀ/ASSICURATORI:</u>	L'impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici che prestano l'assicurazione.
<u>CONTRAENTE:</u>	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione indicato nel frontespizio di polizza.
<u>FRANCHIGIA:</u>	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell'assicurato.
<u>SCOPERTO:</u>	La parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico.
<u>INDENNIZZO:</u>	La somma dovuta dalla società in caso di sinistro.
<u>MASSIMALE PER SINISTRO :</u>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<u>PERIODO ASSICURATIVO ANNUALE E/O DI ASSICURAZIONE:</u>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
<u>POLIZZA:</u>	Il documento che prova e regola l'assicurazione.
<u>PREMIO:</u>	La somma dovuta dal contraente alla società.
<u>RISCHIO:</u>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei

	danni che possono derivarne.
<u>SINISTRO:</u>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
DIPENDENTI O PRESTATORI DI LAVORO:	<p>Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa; b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal contraente/assicurato. <p>Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a " dipendenti o prestatori di lavoro" di cui alla presente definizione.</p>
<u>COSE :</u>	Sia gli oggetti materiali (beni fisicamente determinati) sia gli animali.
<u>STUDENTI :</u>	A titolo esemplificativo ma non limitativo, sono tali i soggetti di qualsiasi cittadinanza iscritti regolarmente (anche fuori corso e ammessi con riserva) a: corsi di laurea, corsi di diploma, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, scuole dirette a fini speciali, corsi di dottorato di ricerca, master, ecc. Tutti gli studenti/collaboratori. I tirocinanti post-dottorato/laurea/diploma/master, studenti con attività a tempo parziale ex art. 13 legge 390/91 e ss.mm.ii., i corsisti, i borsisti e gli stagisti, nonché gli studenti stranieri frequentanti uno o più corsi di insegnamento nell'ambito di programmi/progetti comunitari e non, tirocini post laurea/dottorato/diploma/master, corsi, borse di studio, stages, ecc.

<u>DANNI CORPORALI:</u>	Il pregiudizio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale.
<u>DANNI MATERIALI:</u>	Il pregiudizio economico conseguente la distruzione, alterazione o il danneggiamento di cose.
<u>PERDITE PATRIMONIALI:</u>	Il pregiudizio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale.
<u>RETRIBUZIONE ANNUA LORDA :</u>	L'ammontare delle remunerazioni lorde (stipendio +salario accessorio) corrisposto dall'Università LA SAPIENZA ai dipendenti, con esclusione di quelli in rapporto di servizio e comprensivo delle ritenute a carico dell'Ente Università LA SAPIENZA

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di esercente l'Università degli Studi di Roma La Sapienza per l'esplicazione di tutte le attività o competenze, istituzionali o meno, ordinarie e straordinarie, devolutegli, assunte o conferitegli comprese quelle di carattere accessorio, preliminare, conseguente, complementare, accessorio, di solidarietà, ricreativo, volontario, sociale e quant'altro previsto dallo Statuto e dai vari Regolamenti, esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, attribuite, consentite e delegate all'Ente Contraente, comunque ed ovunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C. e/o del Codice degli Appalti Pubblici D.L. 163/2006 e ss.mm.ii..

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

La garanzia è inoltre operante per quanto tutto disciplinato con riferimento alle norme sul "Telelavoro" all'art. 34 punto 11 del CCNL del 14/02/2001 per il personale non dirigente degli Enti pubblici non economici, in cui si stabilisce la copertura assicurativa per conto dell'ente per i seguenti rischi :

- Danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
- Danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 01 - DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA - DISDETTA

La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 30.06.2016 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2019; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

E' facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centoottanta) giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga.

In tal caso si precisa che i massimali di garanzia di cui al successivo art. 03, i limiti di risarcimento per sinistro di cui al successivo art. 38 si intendono garantiti per l'intero importo, senza alcuna riduzione in proporzione alla durata della proroga rispetto alla durata annuale; ugualmente le franchigie previste nel presente contratto non verranno ridotte.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.

ART. 02 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di consegna del contratto in firma digitale all'ente Contraente, come da normativa vigente (D.L.145/2013 ss.mm.ii).

Se il contraente non paga il premio entro 60 giorni, le garanzie restano sospese e l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Il Contraente è tenuto al pagamento delle rate successive semestrali entro 60 gg dalla data della scadenza della rata. Se il contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza della rata e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la polizza, e la Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi fatto tramite il Broker sopra designato è liberatorio per il Contraente.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 ss.mm.ii. la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fine al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

ART. 03 - MASSIMALI DI GARANZIA

La Società, sulla base delle presenti condizioni, presta l'assicurazione fino alla concorrenza delle seguenti somme (massime):

Euro 10.000.000,00 per sinistro con il limite di

Euro 5.000.000,00 per ogni persona danneggiata per RCT

Euro 5.000.000,00 per ogni persona danneggiata per RCO

Qualora un unico sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà comunque superare Euro 15.000.000,00=.

ART. 04 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

ART. 05 - PROVA E MODIFICHE DEL CONTRATTO

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale dell'impresa assicuratrice che concede la copertura assicurativa. La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

ART. 06 - VARIAZIONI DI RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

A parziale deroga dell'art. 4 : "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" - l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

ART. 07 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata o posta elettronica o posta elettronica certificata, indirizzate alla Società tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 08 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio viene anticipato dal Contraente per ogni periodo assicurativo in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione dell'ammontare delle remunerazioni lorde (stipendio +salario accessorio) corrisposto dall'Università LA SAPIENZA ai dipendenti, con esclusione di quelli in rapporto di servizio e comprensivo delle ritenute a carico dell'Ente Università LA SAPIENZA.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei sessanta giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

ART. 09 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal Dlgs 28/2010 ss.mm.ii..

ART. 10 - ONERI FISCALI

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di Legge.

ART. 12 - CLAUSOLA BROKER

Alla Società Aon S.p.a in è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura del 10% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

ART. 13 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro deve dare comunicazione a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, ai sensi dell' art. 1910 C.C.. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, o in caso di inefficienza delle stesse per qualsiasi motivo, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto sia dalla presente polizza sia da altra/e polizza/e, la Società risponderà solo per la parte eventualmente non risarcita dalle predette altra/e polizza/e.

ART. 14 – COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C)

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato.

In caso di coassicurazione la società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.

La società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al contraente/assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti alla polizza, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le società coassicuratrici.

ART. 15 - CORRISPONDENTE/COVERHOLDER (operativa solo nel caso di aggiudicazione a sottoscrittore Lloyd's.)

Con la sottoscrizione della presente polizza si prende atto che l'assicurato e/o contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio..... (qui di seguito indicato come "broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente dei Lloyd's indicatoPertanto:

a1. Ogni comunicazione effettuata al broker Incaricato dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata all'assicurato e/o contraente, oppure

a2. Ogni comunicazione effettuata dal broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dall'assicurato e/o contraente.

I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd's indicato al punto 7.2 nella Scheda di Copertura di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al broker Incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori; oppure

b2. Ogni comunicazione effettuata dal broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;

ART. 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

ART. 17 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Dipendenti e/o Dirigenti e/o Collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

ART. 18 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente /Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

ART. 19 – VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione RCT vale per il mondo intero, con esclusione dei cosiddetti danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages).

L'assicurazione RCO vale anche per i lavori eseguiti da dipendenti dell'Assicurato nel mondo intero, sempreché il Contraente sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di Legge.

ART. 20 – VARIAZIONE DEL CONTRAENTE

In caso di fusione, scorporo, incorporazione, trasformazione o cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con il nuovo Contraente o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate da Contraente, od aventi causa, entro il termine di 60 giorni dal loro verificarsi alla Società, la quale, nei 30 giorni successivi, o minor termine, in base all'urgenza, comunicherà l'eventuale nuovo premio, in funzione del maggiore o minore rischio.

ART. 21 – VARIAZIONI NORMATIVE

Nel caso in cui vi fossero variazioni normative oppure nuova e/o diversa giurisprudenza in materia, come pure interpretazioni e /o pareri delle medesime, tali da rendere, ad insindacabile giudizio del Contraente incompatibile, totalmente o parzialmente, il presente contratto; le parti concordano sin d'ora di provvedere, tempestivamente, alla relativa riformulazione e/o aggiornamento della normativa contrattuale, fatte salve diverse disposizioni di legge e ferme restando i reciproci diritti derivanti dal presente contratto.

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

ART. 1 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla società o al broker, entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo.

Ai fini della garanzia RCO l'assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di Legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Fermo restando il termine della denuncia del sinistro previsto nel presente articolo, del pari l'assicurato deve dare comunicazione alla società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché da parte dell'INAIL, qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

ART. 2 - RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, la società può recedere dall'assicurazione, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale con preavviso di 120 giorni. In tal caso la società mette a disposizione del contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.

Anche il Contraente può recedere dall'assicurazione, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

ART. 3 – OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui all'art. "Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro", la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata per posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker.

ART. 4 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'assicurato.

Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce ed assume spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La Società non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

ART. 5 – PENALI

Per ogni giorno di ritardo nella comunicazione delle informazioni richieste all'art. 3 si applicherà una penale di € 50,00 giornaliera.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui l'Amministrazione comunica l'applicazione delle specifiche penali.

Decorso tale termine, l'Università potrebbe provvedere, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata.

E' fatto comunque salvo il diritto dell'Università al risarcimento del maggiore danno.

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO

ART. 1 - ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è operante anche per fatti gravemente colposi e dolosi commessi da persone delle quali l'assicurato debba rispondere ai sensi di Legge, fatto salvo quanto previsto all'art. 17 "Rinuncia alla rivalsa". La società si obbliga inoltre a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all'azione di rivalsa promossa da Terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.

ART. 2 - ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato/contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del Decreto Legislativo 23/2/2000, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invaldità permanente;
- c) Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

La garanzia RCTO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Legge, contratte per colpa dell'assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio, purché siano conseguenza di fatti colposi connessi ad eventi verificatisi durante il tempo dell'assicurazione e si manifestino, per la prima volta in data successiva alla stipulazione della polizza e /o entro i 12 mesi successivi alla cessazione della garanzia e del rapporto di lavoro.

Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;

Esclusioni per la garanzia malattie professionali

La garanzia non vale:

1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:

- all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legale rappresentante dell'Ente Contraente;
- all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d'amministratori o legale rappresentante dell'Ente Contraente; questa esclusione cessa d'avere effetto successivamente all'adozione d'accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
- per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali.
- direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;

ART. 3 -PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Si conviene che non sono considerati terzi i dipendenti (prestatori di lavoro), limitatamente ai rischi di cui alla precedente assicurazione R.C.O. I dipendenti sono invece considerati terzi:

- per danni arrecati a cose di loro proprietà;
- qualora subiscano il danno quando non sono in servizio.

Ad eccezione del contraente, tutti gli altri soggetti dotati di personalità giuridica e fisica sono invece considerati terzi.

GARANZIE COMPRESSE NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.

A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

Art.1 Committenza auto ed altri veicoli

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori e motocicli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette, ciclifurgoncini, veicoli elettrici, natanti e non a motore in genere.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni eventuale altra copertura o garanzia assicurativa, di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

Art.2 Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi; sono altresì compresi i danni causati ai veicoli di terzi e Dipendenti in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

Art.3 Autoveicoli, motocicli e ciclomotori di terzi e dipendenti

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati ad autoveicoli, motocicli e ciclomotori di terzi, dei dipendenti, con esclusione del furto e dell'incendio, trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabili, depositi, magazzini del Contraente.

Art.4 Insegne / Affissioni

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà manutenzione di cartelli e insegne pubblicitarie, insegne luminose, tende, striscioni, targhe, comprese le affissioni di qualsiasi tipo e ovunque si trovino. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori.

Art.5 Carrelli e Macchine Operatrici

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 209/2005 e ss-mm.ii.

Art.6 Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "Esclusioni, lettera l)", la garanzia comprende la responsabilità civile in capo all'Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico. Questa garanzia è prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad Euro 250.000,00.

Art.7 Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle condutture, cavi, e agli impianti sotterranei, sempreché il Contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.

Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

Art.8 Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia di polizza per ogni sinistro, se prevista.

Art.9 Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

Art.10 Danni da furto / lesioni

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo Esclusioni, lettera d), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato. La garanzia vale

altresì per la R.C. per danni da furto di oggetti – di proprietà di terzi – esposti in occasioni di mostre, fiere e simili, concorsi, seminari, convegni di studio, tavole rotonde ovunque organizzate e/o curate dall'Ateneo, anche in locali di terzi.

Sono comprese le lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di furto/ rapina e /o atti violenti verificatisi negli uffici o connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

Art.11 Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo Esclusioni, lettera e), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

Art.12 Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose di terzi, in custodia, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli Art. 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

Art.13 Responsabilità Civile personale dei Dipendenti e degli Studenti

La Società risponde della responsabilità civile personale dei sottoindicati soggetti, i quali sono anche considerati terzi fra loro, limitatamente al caso di morte e lesioni personali:

a) Dirigenti, Quadri, Responsabili e Dipendenti tutti del Contraente, nonché tutti i soggetti a cui vengono legittimamente delegate funzioni/attività istituzionali, didattiche/formative o di rappresentanza in nome e per conto del Contraente;

b) Studenti, stagisti, borsisti, allievi, volontari, sepcializzandi, ecc (con esclusione dei Medici che effettuano qualsiasi tipo di specializzazione in base a quanto previsto dal D. lgs 368/1999, modificato dalla legge 266/2005 e ss.mm.ii. ma esclusivamente quando gli stessi svolgono tali attività presso le Aziende), che prestano servizio presso il Contraente o presso altre strutture per addestramento, formazione, corsi di formazione professionale, studi, prove, esami ed altro.

c) Tutti gli studenti, che svolgono l'attività di tirocinio, iscritti alle Facoltà, a corsi di Diploma Universitari, a corsi e scuole di perfezionamento, a corsi di tirocinio post-lauream ecc, ai sensi dell'art.18 dell L.196/97 e successivi regolamenti di attuazione del 25.03.98 n° 142 nonché ogni attività di tirocinio pratico di apprendimento svolta da studenti e/o laureati.

d) Tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria ai sensi della legge 20/03/1984 n° 47.

e) Quella di "responsabile dei lavori", di "coordinatore della progettazione dei lavori", di "coordinatore per l'esecuzione dei lavori" e quella di "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza": per la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

È altresì compresa la responsabilità civile personale per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione della Legge 196/03 e ss. mm. ii. in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

Tutto quanto sopra entro i limiti del massimale convenuto in Polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle persone summenzionate con l'Assicurato o fra di loro.

Art.14 Responsabilità da Incendio

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da incendio a terzi.

Art.15 Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tensostrutture/aree verdi/cabine elettriche

La garanzia comprende la responsabilità civile per danni a terzi derivante all'Assicurato nella qualità di proprietario, comodatario, locatario, conduttore e /o detentore a qualsiasi titolo di:

- fabbricati, e relative pertinenze e dipendenze, ascensori, montacarichi, scale mobili, parcheggi, parchi e giardini, terreni, boschi, filari, piante e aree verdi in genere, impianti sportivi ed attrezzature, compresi tutti i relativi impianti fissi e non;
- tenso e tendostrutture, palloni pressostatici e relativi impianti ed attrezzature, che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, anche da Terzi. Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivante dall'utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari e dai lavori di giardinaggio e/o potatura;
- cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, strade, impianti di illuminazione centrali, impianti e reti di distribuzione, celle frigorifere, centrali di compressione, colonnine di distribuzione elettrica e non, depositi di carburanti, depositi di ossigeno e di gas in genere, cabine elettriche e di trasformazione e reattive condutture, impianti di autolavaggio, centraline termiche, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, stazioni di attesa, ancorchè gestiti da terzi, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.
- attrezzature e apparecchiature di terzi in uso al Contraente (fotocopiatrici, stampanti, distributori automatici ecc).
- Attrezzature e apparecchiature concesse in comodato d'uso a terzi e la RC per danni provocati da apparecchiature che il Contraente ha in comodato d'uso o servizio.

Art.16 Impianti e attrezzature per la segnaletica

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica e l'illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti in genere.

Si intendono compresi i danni cagionati per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi; per l'esistenza di luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti, attrezzi, di depositi di materiali.

Art.17 Spettacoli/Manifestazioni/Convegni/Riunioni/Fiere/Vigilanza armata/Cani da guardia

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione di qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, visite guidate, conferenze, tavole rotonde, seminari ed altre manifestazioni ed attività promozionali in genere, campeggi, campi estivi e invernali e strutture didattiche, compresa la responsabilità civile degli incaricati della sorveglianza e/o degli operatori in genere, compresi l'allestimento e smontaggio di stand, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici; è compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'esistenza di servizio di vigilanza anche con guardie armate e cani compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente.

Si intende compresa l'organizzazione di qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: stages, tirocini, master e/o corsi di formazione e/o aggiornamento professionale aperti anche a soggetti esterni non dipendenti; devono intendersi compresi i danni cagionati dagli studenti e/o ospiti e sono considerati terzi tra di loro gli studenti e/o ospiti.

Si intende compresa la responsabilità civile per i danni riportati dagli artisti, orchestrali e protagonisti, limitatamente alle lesioni personali od alla morte, danni alle cose e alla loro persona.

Si intendono compresi i viaggi organizzati dal Contraente a scopi didattici e scientifici ovunque effettuati.

Art.18 Impianti sportivi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonché l'organizzazione di corsi sportivi comprese attività sportive e ricreative aziendali anche svolte tramite CUS, CRAL e/o enti aventi autonoma personalità giuridica.

Art.19 Proprietà / gestione di mense e bar

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, gestione o committenza di mense e bar e simili esercizi compresa la preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande anche tramite distributori automatici; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tale servizio.

Art.20 Uffici/Magazzini/Parcheeggi/Teatri/Cinematografi/Case di riposo/varie attività

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, rimesse, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, auditori, cinematografi, colonie, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, case di riposo, mercati, biblioteche, musei, gallerie d'arte, pinacoteche, zoo e gestione di animali in genere.

E' compresa la responsabilità civile derivante dalla proprietà e la gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di rifiuti in genere, dal controllo dei rifiuti solidi urbani.

E' compresa la responsabilità civile derivante dalla proprietà di tubature di acqua potabile, dall'acquedotto, dall'approvvigionamento idrico, dalla proprietà e/o gestione di fontane.

E' compresa la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla detenzione ed impiego di fuochi artificiali utilizzati in spettacoli pirotecnici, compreso l'utilizzo di cartucce a salve, semprechè il tutto venga detenuto ed impiegato in conformità delle leggi vigenti.

Art.21 Proprietà e/o gestione di giochi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini, (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione.

Art.22 Mezzi di trasporto non a motore

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini.

Art.23 Consegna/Prelievo/Rifornimento

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento.

Art.24 Gestione di attività e/o servizi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale e ricreativo, compresa la responsabilità civile personale

dei sorveglianti, degli animatori e operatori in genere, limitatamente alle lesioni personali e / morte e /o danneggiamenti a cose; dalla responsabilità derivante dai servizi che l'Assicurato debba erogare, presso il domicilio di tutti con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati; dalla responsabilità derivante dall'organizzazione in ambito interno ed esterno alle sedi dell'Assicurato di visite guidate a scopo dimostrativo, dall'organizzazione e dalla gestione di corsi di istruzione tecnico-pratica, formazione e /o borse di studio, nonché dall'attività di tirocini, selezione e prove pratiche per l'assunzione di personale; dalla responsabilità civile per i danni derivanti dal servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta nelle aree di pertinenza del Contraente, sono compresi i danni ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada; sono esclusi i danni da incendio e furto e i danni alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento, qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato in qualità di committente dei lavori.

Art.25 Squadre antincendio

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività di squadre antincendio e di sicurezza organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato.

Art.26 Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli/Impianti video esterni

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, dall'esistenza e dall'uso di antenne radiotelevisive, antenne paraboliche, ovunque posizionate, di recinzioni in genere, di cancelli e/o porte ad apertura automatica, elettrica e elettronica ovunque posizionati.

E' compresa la responsabilità civile derivante dalla proprietà dall'uso e dall'esistenza di impianti video esterni, videosorveglianza, telecamere, ecc, ovunque posizionati.

Art.27 Servizio di vigilanza

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "Esclusioni, lettera g)", la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dal servizio di vigilanza anche con guardie armate e cani compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente.

Art.28 Lavori di pulizia e manutenzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da lavori di pulizia, e manutenzioni, ristrutturazione, riparazione, conservazione e risanamento di strade, piazze, monumenti, terreni, ponti e canali, pali, massicciati, viadotti, rete fognaria, gallerie, sottopassi e di opere e o beni di proprietà e o uso al Contraente comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere di competenza dell'Assicurato. Nel caso di lavori appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato dalla direzione di lavori e /o dal rapporto di committenza.

Art.29 Infermeria e pronto soccorso

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso e farmacie esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario.

Art.30 Farmacie e smercio prodotti in genere

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 36, Esclusioni, lettera l), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere, compresa la vendita di farmaci e materiale farmaceutico in genere. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i farmaci galenici di produzione propria, somministrati o venduti, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Art.31 Inquinamento improvviso ed accidentale

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "Esclusioni, lettera c)", la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura improvvisa ed accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'Assicurato stesso. L'Assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.
- di cui l'Assicurato sia responsabile a titolo di danno ambientale
- causati dalla gestione di impianti per il deposito, il trattamento o l'eliminazione rifiuti in genere (p.es. discariche, inceneritori di rifiuti o sostanze speciali)

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

Art.32 Proprietà, uso e custodia di animali e cani

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o uso e/o custodia di cani e di altri animali.

Art.33 Altre attività – altre garanzie

Si intendono compresi:

- a. I danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive o magnetiche, in connessione con le attività indicate in polizza e nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle prescrizioni dell'autorità competente;
- b. I danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di apparecchi ad uso medico ed elettromedicale, sperimentale, diagnostico, terapeutico, anche se di proprietà di terzi, compresi apparecchi a raggi X, radioisotopi, radionuclidi ed altre apparecchiature consimili;
- c. Responsabilità civile derivante al Contraente da conferimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi. La garanzia è operante in conseguenza di un evento verificatosi durante il trasporto e/o lo smaltimento di detti rifiuti, che abbiano provocato a terzi lesioni corporali e/o inquinamento dell'ambiente a condizione che il conferimento dei rifiuti sia affidato ad imprese regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- d. I danni derivanti, direttamente o indirettamente da: produzione, trattamento, sottoposizione a test, detenzione di ogni tipo di materiale o sostanza di origine umana o animale (come ad esempio tessuti, cellule, organi, sangue, urina, secrezioni varie, ecc.) nonché di ogni prodotto biosintetico o di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze. La garanzia viene prestata per le richieste di risarcimento che pervengono al Contraente;
- e. R.C. derivante dalla somministrazione, distribuzione, utilizzazione di prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, parafarmaceutici, direttamente o tramite enti o persone convenzionate nel rispetto delle leggi vigenti ferma l'azione di rivalsa spettante alla Società nei confronti dei terzi responsabili;
- f. R.C. per i danni derivanti all'Assicurato dall'esistenza e dall'esercizio di laboratori chimici, di sperimentazione diversa da quella farmacologica, di ricerca e di analisi, compreso il rischio conseguente alla elaborazione di esiti e referti e comunque la RC per danni conseguenti ad errori durante la redazione, consegna, smarrimento, conservazione degli atti e/o documenti inerenti l'attività.

- g. Sono equiparati all'Assicurato a tutti gli effetti di polizza, anche Enti, strutture e organizzazioni e/o Società collegate e/o controllate dall'Assicurato, svolgenti attività rientranti in quanto descritto nel presente capitalato.

Art.34 Responsabilità derivante dal D.Lgs n. 81 , del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quella personale in capo ai dipendenti dell'Assicurato responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal predetto Decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.35 ALTRE PRECISAZIONI:

- a. Sono compresi in garanzia i danni provocati dagli studenti tutti, iscritti ai corsi pre e post laurea, tirocinanti studenti di scambio, rientranti nelle attività istituzionali dell'Ente che si trovino:
- A. nell'ambito dell'Università sia per ragioni di studio sia durante l'attività ricreativa e sportiva
 - B. fuori dall'ambito dell'Università, quando svolgono attività per conto dell'Università stessa;
 - C. che si trovino presso altre Università, Istituti scolastici ed Enti o Società varie in genere per ragioni di studio o attività di ricerca o qualsiasi altra attività riconducibile e autorizzata dall'Università, in qualsiasi paese del mondo.
- b. E' compresa la Responsabilità Civile professionale derivante a termini di legge a tutti gli specializzandi, tirocinanti pre e post laurea, dottorandi ecc. nelle varie discipline e facoltà universitarie limitatamente all'attività svolta per motivi di studio all'interno e/o per conto dell'Università o, se svolta all'esterno, esclusivamente dietro autorizzazione o mandato della Contraente riscontrabile da documentazione ufficiale da esibire a richiesta della Società. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.
- c. La garanzia comprende altresì l'erogazione di tutte le prestazioni effettuate anche tramite:
- Neolaureati, professori in genere;
 - Aspiranti studenti universitari;
 - Volontari o associazioni di volontariato;
 - Obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile;
 - Studenti con attività a tempo parziale e studenti collaboratori di tutorato come previsto dalle vigenti leggi in materia;
 - Borsisti, assegnisti, dottorandi, tirocinanti in genere ammessi a frequentare le strutture del Contraente a qualsiasi titolo, ivi compresi i tirocini e/o master formativi, di orientamento, di specializzazione, di ricerca e/o perfezionamento previsti dalle vigenti leggi, regolamenti, convenzioni in genere e simili;
 - Lavoratori impiegati in lavori socialmente utili;
 - Studenti delle varie facoltà che, per la disciplina del corso di laurea, devono svolgere pratica professionale presso Aziende o Enti terzi;
 - Appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti che operano nell'ambito dell'Università;
 - Tutti coloro della cui opera il Contraente si avvale nell'esercizio della propria attività.

Art.36 ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che sia condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparata di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D.lgs. 209/2005;
- c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:

- inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture,
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua,
- alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento, tranne quanto previsto alla clausola "Inquinamento improvviso ed accidentale" art. 31;
- d) da furto, tranne quanto previsto alla clausola "Danni da furto" art. 10;
- e) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività, tranne quanto previsto alla clausola "Danni alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori" art. 11;
- f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali, nonché di quanto previsto per i fuochi pirotecnici ed alle clausole "Servizio di vigilanza" art. 27. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- h) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di RCO;
- i) derivanti da terrorismo; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- j) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale, salvo quanto espressamente previsto nella presente polizza;
- k) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone e/o cose;
- l) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato alla clausola "Installazione e/o Manutenzione – Lavori in economia " art. 6, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato alla clausola "Farmacie e smercio prodotti in genere" art. 30;
- m) derivanti dalla malpractice medica, salvo quanto espressamente previsto dalla presente polizza;
- n) derivanti da violazioni dei doveri di pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori – ogni firma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze, o abusi sessuali e simili;
- o) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato.
- p) derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti che derivano da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM).
- q) in relazione alla proprietà di fabbricati, la garanzia non comprende i danni derivanti da stillicidio ed insalubrità dei locali, muffe, nonché da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura improvvisa ed accidentale di tubazioni e/o condutture;

Art.37 Limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni

In ogni caso gli Assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente Assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli Assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art.38 – LIMITI DI RISARCIMENTO – Franchigia per sinistro

Descrizione	Scoperto	Franchigia	Massimo Risarcimento
Ogni e qualsiasi danno RCT	Nessuno		Massimali di polizza
Ogni e qualsiasi danno RCO	Nessuno		Massimali di polizza
Danno biologico nell'ambito RCO	Nessuno	€ 2.500	Massimali di polizza
Danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno	Sc.10% min. Euro 1.500,00		Euro 500.000,00 per sinistro/anno
Danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno		€ 500,00 fr. fissa	Euro 500.000,00 per sinistro/anno
Inquinamento accidentale	Sc.10% min. Euro 500,00		Euro 250.000,00 per sinistro/anno
Danni da interruzione e sospensione di attività	Sc.10% min. Euro 1.500,00		Euro 1.000.000,00 per sinistro/anno
Danni a condutture ed impianti sotterranei scavo e reinterro	Sc.10% min. Euro 250,00		Euro 100.000,00 per sinistro/anno
Danni da Acquedotti e rete fognaria spargimento d'acqua	Sc.10%	Fr. Euro 250,00 se con rottura di tubazioni- Fr. 500,00 senza rottura di tubazioni	Euro 100.000,00 per sinistro/anno
Autoveicoli di terzi in custodia o consegna		Fr. Fissa e assoluta Euro 250,00 per veicolo	Euro 250.000,00 per anno
Autoveicoli sotto carico /scarico		€200,00 fr. fissa	Euro 105.000,00 per sinistro/anno
Danni da Incendio	Sc.10% min. Euro 250,00		Euro 1.500.000,00 per sinistro/anno
Danni da Furto	Sc.10% min. Euro 250,00		Euro 100.000,00 per sinistro/anno
Danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito dei lavori , nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori	Sc.10% min. Euro 250,00		
Cose in consegna e custodia	Sc.10 % min. Euro 1.500,00		Euro 105.000,00 per sinistro/anno
Danni a cose consegnate (ex art.1783,1784,1785bis)	Nessuno	Nessuna	Euro 2.500,00 per danneggiato e Euro 50.000,00 per anno
Danni da rimozione autoveicoli	€ 250,00 per veicolo		Euro 25.000,00

Art.39 SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO

Il premio è determinato sulla base delle retribuzioni erogate al dicembre 2015 : EURO 324.155.550,81

Il premio alla firma è calcolato applicando il tasso del promille sull'80% del totale delle retribuzioni pari ad Euro 259.325.000,00 e verrà regolato a fine annualità secondo quanto stabilito all'articolo 8 REGOLAZIONE DEL PREMIO.

Durata del contratto annuale, scadenza annuale al 31/12 e frazionamento semestrale, fino al 31.12.2019

Scomposizione del premio alla firma (prima rata) 30.06.2016 – 31.12.2016 :

Premio imponibile alla firma	€	.=
Imposte	€	.=
TOTALE	€	.=

Rate successive semestrali : 31.12.2016 – 30.06.2017 e 30.06.2017 – 31.12.2017

Dal 31.12.2017 – 30.06.2018 e 30.06.2018 al 31.12.2018

Dal 31.12.2018 – 30.06.2019 e 30.06.2019 al 31.12.2019

Scomposizione del premio annuo:

Premio annuo imponibile	€	.=
Imposte	€	.=
TOTALE	€	.=

La Società

Il Contraente

Dichiarazione del Contraente agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare le disposizioni degli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione qui sotto richiamati:

- **Massimali di garanzia**
- **Variazioni di rischio**

Pol. RCT/O

- **Obblighi del Contraente in caso di sinistro**
- **Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro**
- **Foro competente**
- **Altre Assicurazioni**
- **Validità Territoriale**
- **Precisazioni sulla qualifica di Terzo**
- **Esclusioni**
- **Limitazione ed esclusioni embarghi e sanzioni**
- **Limiti di risarcimento - Franchigia per sinistro**

Il Contraente